

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI

L'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che dal 1 gennaio 2012 le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere né accettare dai cittadini certificazioni riguardo a stati, fatti e qualità personali, ma devono alternativamente:

- acquisirle d'ufficio da altre amministrazioni (previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti);
- accettare l'autocertificazione a firma del cittadino interessato.

Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione riguardo stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Su tali certificazioni deve sempre sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura: *"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"*.

In fase di verifica delle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive ricevute dai privati, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi possono sempre richiedere al Comune di Uri di effettuare puntuali verifiche sui dati in possesso dell'Ente scrivendo all'indirizzo: protocollo.uri@pec.comunas.it

La richiesta di informazione o di controllo deve contenere gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti, oltre che per l'individuazione della struttura richiedente il controllo cui fare riferimento per eventuali esigenze di chiarimento. La risposta sarà fornita entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di controllo.